

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1474

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASTRANGELI

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Fiuggi

Presentata il 19 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La problematica relativa all'esercizio ed alla gestione delle case da gioco, prima ancora che limiti giuridici, ha incontrato ostacoli di ordine morale.

Il gioco di azzardo infatti costituisce da sempre un problema per gran parte della pubblica opinione. Ciò nonostante, nel corso delle dodici legislature repubblicane, sono stati presentati diversi disegni di legge riferiti più o meno direttamente alla materia in oggetto.

I tentativi più organici sono stati effettuati, come è facile intuire, nelle ultime legislature. È da evidenziare che un ulteriore problema si è rinvenuto proprio nella precoce fine di tali legislature (scioglimento anticipato delle camere).

Un notevole impulso all'approfondimento della materia è stato dato nel corso della X legislatura dalla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati. La Commissione, in-

fatti, unificò in un unico testo le diverse ed eterogenee proposte di legge pervenute ed il relatore riuscì ad ottenere su tale testo un'ampia convergenza politica, seppure dopo un serrato dibattito al quale parteciparono i deputati di tutti i gruppi presenti in Commissione. Su tale testo non si registrò neanche il veto dell'Esecutivo, il quale, anzi, almeno oralmente, incoraggiò il lavoro della Commissione.

Tale lavoro costituisce un momento fondamentale verso l'approvazione di un'organica legge in materia, anche perché frutto di una laboriosa attività di ricerca sulla legislazione degli altri Paesi.

Una chiara ed ordinata legislazione in tema di gestione ed esercizio delle case da gioco incontra il limite degli articoli 718, 719, 720, 721, 722 del codice penale, nei confronti dei quali è necessario pensare ad una deroga; non sussistono infatti gli estremi per pensare alla completa abroga-

zione: effetto ne sarebbe la selvaggia liberalizzazione del gioco d'azzardo.

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte costituzionale, questa, messa in grado di esaminare per la prima volta i profili di legittimità costituzionale riguardanti le case da gioco aperte nel nostro Paese, rilevò la disorganicità della situazione normativa formatasi a partire dal 1927 (sentenza n. 152 del 6 maggio 1985).

La stessa Corte costituzionale ribadì la necessità di una legislazione organica che razionalizzasse l'intero settore chiarendo come questa avrebbe dovuto essere elaborata in tempi ragionevoli. La sentenza della Corte costituzionale si riferisce indubbiamente al paradossale e schizofrenico caso del nostro Paese che, pur non avendo una legislazione in materia, ha quattro casinò regolarmente funzionanti.

Tale contraddizione logica e giuridica deve essere oramai risolta anche interpretando nella maniera più estensiva e dilatoria possibile la locuzione « in tempi ragionevoli », espressa dalla Corte costituzionale con riferimento alla previsione di una legislazione organica che razionalizzi l'intera materia. Non vi è nulla di ragionevole in dieci anni di mora.

Il generale orientamento espresso dal legislatore prevede, in sede di prima applicazione, la fissazione, da parte di una legge dello Stato, delle prime case da gioco.

Tale impostazione, peraltro già presente nella legge n. 142 del 1990, ben lungi dal mortificare le competenze regionali, risponde sostanzialmente a motivi di celerità e omogeneità di scelte in vista del superiore interesse nazionale.

Uno dei motivi principali per il quale non si è ancora addivenuti ad una organica disciplina della materia in oggetto è l'estrema disomogeneità delle proposte di legge presentate alle Camere. Tali proposte spesso volte erano basate su sterili affermazioni di interessi campanilistici, che mal si adattavano per loro natura ad essere unificate in un unico disegno organico.

Una soluzione può essere rinvenuta nell'utilizzazione di un criterio base per la scelta delle prime case da gioco. Il riferi-

mento a città già meta di attività termali, merita di essere preso in seria considerazione. Le città sopracitate, infatti, fruiscono di una ricettività tale da poter sostenere il nuovo insediamento. L'individuazione nella città termale della sede ideale per l'istituzione delle case da gioco è stata più volte affermata in maniera esplicita o implicita. Anche nella XII legislatura i disegni di legge più organici presentati alla attenzione delle Camere mostrano una prevalenza verso tale tipo di scelta. L'ulteriore vantaggio delle città termali è costituito dalla stagione particolarmente lunga, priva per questo di bassa stagione, che influisce in maniera negativa sull'eventuale nuovo insediamento.

Tanto premesso, la scelta di Fiuggi come meta per l'insediamento della prima casa da gioco del Lazio appare particolarmente indicata. La città soddisfa infatti le diverse necessità logiche connesse al nuovo insediamento. La sua particolare vocazione turistica sul piano territoriale, economico e sociale costituisce il primo vantaggio accompagnato da una notevole ricettività alberghiera (oltre 15 mila posti letto) che la disegna come meta ideale per il sopracitato insediamento. È poi importante considerare le potenzialità nella creazione di nuovi posti di lavoro che l'operazione comporterebbe. Tale assunto, oltre ad un indubbio e generale vantaggio economico, nello specifico ripagherebbe la provincia dall'esclusione prematuramente avvenuta in ordine ai benefici previsti dalle leggi per il Mezzogiorno. Le nuove necessità di manodopera potrebbero portare innanzitutto a regolarizzare la posizione dei circa 2.500 lavoratori stagionali impiegati nel settore turistico e nel terziario e in seguito andrebbero a incidere fortemente sulla crescente situazione di disoccupazione in cui si trova la provincia frusinate. Dal punto di vista meramente economico, l'enorme afflusso di turisti italiani e stranieri, costante nel corso degli ultimi anni, garantirebbe il massimo sfruttamento della struttura *in fieri*. Venendo al sistema di trasporti, Fiuggi dispone già del necessario collegamento con l'autostrada ed i lavori di potenziamento dell'attuale rete stradale

sarebbero facilmente attuabili con una spesa molto limitata.

Lasciando, in conclusione, spazio ad una valutazione di carattere meramente politico, si può sostenere agevolmente come l'insediamento di una tale struttura nel territorio della provincia frusinate eviterebbe di congestionare ulteriormente la capitale mentre, dal punto di vista sociale, eviterebbe l'ennesima mortificazione per una provincia laziale da troppo tempo ingiustificatamente succube di Roma.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della nuova casa da gioco in deroga al disposto dei già citati articoli del codice penale, che continuano ad avere vigore per i casi non previsti dalla norma (come esposto in precedenza, l'indiscriminata abrogazione degli articoli appare oggi una follia).

L'articolo 2 regola il procedimento richiesto per la formale autorizzazione. L'*iter* abbastanza snello prevede il coinvolgimento del comune di Fiuggi, della regione Lazio e del Ministro dell'interno. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da una relazione tecnica. Il Ministro dell'interno, con motivato provvedimento,

può sospendere in ogni momento l'autorizzazione.

L'articolo 3 regola l'esercizio e la gestione della casa da gioco sia che essa avvenga direttamente a cura del comune sia che venga affidata a privati.

L'articolo 4 si occupa di prevedere un regolamento della gestione e dell'esercizio della casa da gioco. I soggetti competenti alla formulazione del regolamento restano quelli di cui all'articolo 2.

L'articolo 5 si occupa di stabilire la divisione dei proventi prescindendo dalla eventuale percentuale riservata al gestore e fissata con decreto del Ministro dell'interno. Beneficiari di tale divisione sono il comune di Fiuggi, la regione Lazio, il Ministero dell'interno ed un 5 per cento rimanente viene destinato ad iniziative culturali e sociali. È opportuno segnalare come la destinazione di tali fondi sia vincolata al finanziamento di particolari attività.

L'articolo 6 tratta dei controlli affidati in prevalenza al Ministro dell'interno ed eventualmente in sede decentrata al Prefetto.

L'articolo 7 si occupa di definire la normativa relativa al servizio cassa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione).

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Fiuggi.

ART. 2.

(Autorizzazione).

1. La domanda di autorizzazione all'apertura della casa da gioco di cui all'articolo 1 deve essere presentata entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La richiesta di autorizzazione, deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio comunale, è inoltrata al Ministro dell'interno che, sentita la regione Lazio, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da una relazione tecnica dalla quale risulti la vocazione turistica della zona sotto il profilo storico, ambientale ed economico, la sua ricettività e l'adeguatezza delle strutture al nuovo insediamento.

4. Nella relazione tecnica devono essere, altresì, specificati i costi previsti ed i mezzi per provvedere alla copertura delle spese.

5. Il Ministro dell'interno può sospendere l'autorizzazione in qualunque momento per motivi di ordine pubblico e, comunque, con provvedimento motivato, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

ART. 3.

(Gestione).

1. La casa da gioco può essere gestita direttamente dal comune in base a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, della

legge 8 giugno 1990, n. 142, o affidata in concessione a soggetti privati scelti attraverso un'apposita gara pubblica indetta dal comune secondo le disposizioni previste dalla legislazione vigente.

2. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco e non può, salvo espressa autorizzazione del comune e del Ministero dell'interno, cedere ad altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio o la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune e al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco relativo all'anno precedente corredato da una relazione tecnica.

4. La concessione ha la durata massima di quindici anni ed è rinnovabile.

ART. 4.

(Regolamento).

1. Il regolamento per la gestione e l'esercizio della casa da gioco è deliberato dal consiglio comunale di Fiuggi entro sessanta giorni dal ricevimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, sulla base di un regolamento generale adottato allo scopo dal Ministro dell'interno. Il regolamento comunale può contenere disposizioni specifiche concernenti peculiari esigenze del comune di Fiuggi in caso di ricorrenze, festività particolari ed ogni altra disposizione ritenuta necessaria. Il regolamento comunale è approvato dal Ministro dell'interno, sentita la regione Lazio, entro trenta giorni dalla deliberazione comunale. Decorso inutilmente tale termine il regolamento si intende approvato.

ART. 5.

(Proventi).

1. La percentuale sui proventi spettante al gestore è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. I proventi della casa da gioco, al netto di tale quota, sono così distribuiti:

a) il 50 per cento al comune di Fiuggi, il quale li ascrive nel proprio bilancio, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale privilegiando le iniziative che favoriscono l'incremento dell'occupazione;

b) il 30 per cento alla regione Lazio per essere impegnato nel settore della promozione turistica;

c) il 15 per cento al Ministero dell'interno ed iscritto in un apposito capitolo per far fronte alle spese relative all'istituzione di nuovi uffici ed organi deputati al controllo delle case da gioco;

d) il 5 per cento allo Stato e destinato ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a favore di iniziative culturali e sociali.

ART. 6.

(Controlli).

1. I controlli relativi alla gestione e all'esercizio delle case da gioco spettanti al *Ministro dell'interno* sono svolti in forma decentrata dal prefetto di Frosinone. Presso la prefettura possono essere istituiti i medesimi organi che il *Ministro dell'interno* costituisce a livello nazionale. Tutti i servizi di carattere ispettivo e tutti i controlli relativi alla trasparenza ed alla correttezza della gestione e dell'esercizio della casa da gioco, eventualmente predisposti dal comune, devono essere concordati con il prefetto.

ART. 7.

(Servizio cassa).

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Fiuggi si applicano le norme vigenti per le banche, al fine di prevenire operazioni

di riciclaggio di valori di provenienza illecita ed in particolare si applicano il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

ART 8

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

